



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento n. 325/17 R.G.V.G., instaurato con ricorso ex L. 3/12 da Di Cristina Francesco, nato a Palermo il 10 marzo 1972, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacona;

considerato che il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario;

rilevato che la L. 3/2012 nel porre a presupposto dell'applicazione della normativa la sussistenza di una situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o a scadere, atteso che la normativa sopra menzionata effettua un riferimento integrale alla condizione di debitore, senza alcuna limitazione o eccezione;

letta la proposta definitiva di accordo di ristrutturazione del debito depositata in data 23 maggio 2018 dal professionista nominato con decreto di questo Tribunale del 5.5.2017 e considerata l'attestazione sulla fattibilità del piano;

considerato altresì che il professionista ha analiticamente esposto la situazione debitoria del ricorrente, provvedendo alle prescritte verifiche ed alle comunicazioni di legge;

ritenute del tutto condivisibili le considerazioni espresse dal professionista in ordine alla fattibilità dell'accordo (fondate essenzialmente sulla disponibilità reddituale del ricorrente e dell'apporto offerto dalla coniuge di questi, Noto Renata, impegnatasi a far fronte al debito nei confronti della Agenzia delle Entrate, ed al mantenimento in via esclusiva della figlia minore della coppia, nata il 20.03.2018, nelle more del presente procedimento) ed alla convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria (come illustrato al punto 8 della proposta depositata in data 21.11.2017);

rilevato che l'accordo è stato raggiunto con creditori rappresentanti oltre il 60% dei crediti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. 3/12;

considerato che sono state svolte contestazioni da un solo creditore, Marte SPV s.r.l., con memoria di costituzione depositata in data 17 marzo 2018 e successiva contestazione alla relazione ai creditori ex art. 12, comma 1, L. 3/12;

rilevato che le contestazioni svolte da Marte SPV s.r.l. non inficiano la proposta di accordo essendo state puntualmente esaminate dal professionista delegato al paragrafo 1.c) della relazione depositata in data 22/03/2018, con argomentazioni tecnicamente e logicamente appropriate, che il decidente condivide;

esclusi, dall'esame degli atti al fascicolo, comportamenti negligenti all'origine del sovraindebitamento da parte dell'istante, stante la natura dei debiti contratti (ovvero per esigenze familiari - mutuo per la casa - e professionali - fidejussioni rilasciate nell'ambito di attività d'impresa);

ritenuta l'assenza, sulla scorta di quanto desumibile dalla proposta di piano del consumatore, di atti in frode ai creditori o di altre cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 7 comma 2, L. 3/12;

visto l'art. 12 l. 3/2012;

PQM



omologa l'accordo di ristrutturazione del debito, come da ultimo definito con proposta depositata in data 23 maggio 2018, redatto dal professionista incaricato dott. Maurizio Siro Augello.

Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale per gg. 30.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Caltanissetta 2 ottobre 2018

IL GIUDICE

Alex Costanza

